



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 14/2019 del 28/03/2019

OGGETTO : TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo in LATINA nella Sede Comunale, alle ore 15,03

IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	A	18	RINALDI GIANNI	P
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	TASSI OLIVIER	P
3	BELLINI DARIO	P	20	ANTOCI SALVATORE	P
4	LEOTTA ANTONINO	P	21	DI TRENTO MASSIMO	P
5	MATTEI CELESTINA	P	22	FORTE ENRICO MARIA	A
6	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P	23	ZULIANI NICOLETTA	P
7	CIOLFI MARIA	A	24	COLUZZI MATTEO	A
8	D'ACHILLE FABIO	P	25	CALVI ALESSANDRO	P
9	ARAMINI MARINA	P	26	IALONGO GIORGIO	A
10	PERAZZOTTI LAURA	P	27	MIELE GIOVANNA	A
11	MOBILI LUISA	P	28	CELENTANO MATILDE ELEONORA	P
12	COLETTA ERNESTO	P	29	CALANDRINI NICOLA	A
13	GIRI FRANCESCO	P	30	TIERO RAIMONDO	P
14	CAMPAGNA VALERIA	P	31	MARCHIELLA ANDREA	P
15	DI RUSSO EMANUELE	P	32	ADINOLFI MATTEO	A
16	GRENGA CHIARA	P	33	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
17	CAPUCCIO MARCO	P			

**PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA**

ORIGINALE



Su indirizzo dell'Assessore all'Entrate, Prof. Gianmarco Proietti e su proposta del dirigente Dott. Giuseppe Manzi responsabile del Servizio Entrate;

Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate, che reca *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO L'ulteriore differimento del termine, già spostato una prima volta al 28 febbraio, è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno Decreto Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con il quale viene differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

:ATTESO che la TARI

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (commi 667 e 668, art. 1 .L. n. 147/2013);
- si compone di una quota fissa e una variabile a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

PRECISATO che:

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

TENUTO conto che

Ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l'applicazione della TIA e della TARES;

- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, a partire dall'anno 2006;



CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 23 settembre 2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare il Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, **cd metodo normalizzato**, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RILEVATO CHE :

- che l'art. 1, comma 654, .L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), prevede, quale che sia il metodo utilizzato per la determinazione della tariffa, che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- che **l'art. 3 del D.P.R. 158/1999** stabilisce che **"la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti"**;

- che una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5. del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- che, in base **all'art. 6 D.P.R. n. 158/1999**, per le utenze non domestiche:

1) per il calcolo della parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto.

2) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, il comma 2 dell'art. 6 , prevede la possibilità di applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, per gli enti locali che non hanno organizzato un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, risultante da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- che pertanto la definizione della concreta tariffa costituisce esercizio di discrezionalità espressiva dell'orientamento politico - amministrativo, consacrato negli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, in quanto tali insindacabili in sede giudiziaria, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 10-02-2009, n. 750; Cons. Stato Sez. V, 10-07-2003, n. 4117; Cass. civ., 06-11-1981, n. 5849);

Dato atto che:

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- con la proposta di deliberazione n. 12/2019 del 06/03/2019, di Consiglio Comunale, approvata con Deliberazione n.13 del 28.03.2018, è stato deliberato di approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 del Comune di Latina, redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

Ritenuto:



- quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna delle categoria sopra evidenziata è stata effettuata secondo il listino allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e così costituito:

Prospetto 1) Riporta le voci di costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili, ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica. I costi fissi sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito delle due fasce, secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche;

Prospetto 2) Riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel Comune di Latina, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata;

Prospetto 3) Riporta le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2), ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 3);

Preso atto che l'art. 21 del regolamento comunale ad oggetto : "Tributo giornaliero" prevede per le utenze soggette a tariffa giornaliera, applicabili ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche o di uso pubblico, che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% ;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, la riscossione della tassa sui rifiuti sarà effettuata, in deroga quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Deliberazione di C.C. n. 78 del 23 settembre 2014 e a parziale rettifica dello stesso per il solo anno 2019, in n. 4 rate bimestrali con scadenze fissate il giorno 16 dei prossimi mesi di: maggio, luglio, settembre, novembre 2019;

Confermato che l'intero importo potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata fissata al 16 maggio 2019;

Ritenuto opportuno dover confermare per quanto riguarda la riscossione del tributo le modalità organizzative già adottate per la TARI 2018, pertanto il versamento dovrà essere effettuato dai contribuenti utilizzando esclusivamente i modelli di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, precompilati ed inviati da parte del Comune ai soggetti passivi, contenenti l'indicazione degli importi dovuti ;

Preso atto:

- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Deliberazione di Consiglio N° 14/2019



VISTA la legge la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014);

VISTO il D.P.R. n. 158 del 1999;

PROPONE DI DELIBERARE

1 di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Numero Componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,86	€ 1,04699	1	€ 108,15233
2	0,94	€ 1,14438	1,8	€ 194,67420
3	1,02	€ 1,24178	1,8	€ 194,67420
4	1,1	€ 1,33917	2,2	€ 237,93513
5	1,17	€ 1,42439	2,9	€ 313,64176
6 o più	1,23	€ 1,49743	3,4	€ 367,71793

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,52	€ 1,22430	5,65	€ 1,20105
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,46	€ 1,08304	4,25	€ 0,90345
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,475	€ 1,11835	4,80	€ 1,02037
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	€ 1,74228	6,78	€ 1,44127
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,56	€ 1,31848	4,11	€ 0,87369
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,445	€ 1,04772	5,12	€ 1,08839
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,335	€ 3,14316	14,67	€ 3,11849
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	€ 2,40151	10,98	€ 2,33408
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,18	€ 2,77822	13,55	€ 2,88041
10	OSPEDALI	1,26	€ 2,96658	15,67	€ 3,33107
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	€ 3,46101	13,55	€ 2,88041
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,86	€ 2,02481	7,89	€ 1,67723
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,07	€ 2,51924	11,26	€ 2,39361
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,2	€ 2,82531	13,21	€ 2,80813
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,79	€ 1,86000	7,90	€ 1,67935
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,335	€ 3,14316	14,63	€ 3,10999
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,05	€ 2,47215	10,32	€ 2,19378
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,865	€ 2,03658	9,10	€ 1,93444
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,065	€ 2,50746	11,58	€ 2,46163
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,605	€ 1,42443	8,20	€ 1,74312



21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,655	€ 1,54215	8,10	€ 1,72187
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,8905	€ 13,86874	90,55	€ 19,24876
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,5	€ 8,24049	39,80	€ 8,46053
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,2705	€ 10,05457	64,77	€ 13,76855
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,915	€ 4,50872	21,55	€ 4,58101
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,915	€ 4,50872	21,50	€ 4,57038
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,7455	€ 15,88177	98,96	€ 21,03652
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,98	€ 4,66176	18,20	€ 3,86888
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,03	€ 11,84276	60,50	€ 12,86085
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,285	€ 3,02544	16,83	€ 3,57765

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 del Comune di Latina di cui alla Proposta di Deliberazione n.12 /2019 del approvata in data 28.03.2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.13;

3) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, con l'aliquota deliberata dalla Provincia di Latina, ai sensi dell'art. 1, comma 666 della L. 147/2014, giusta Determinazione n. 830/2018 del 19/10/2018, per l'anno 2019 è pari al 5%;

4) stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, che ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, la riscossione della tassa sui rifiuti sarà effettuata, in deroga quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Deliberazione di C.C. n. 78 del 23 settembre 2014 e a parziale rettifica dello stesso, per l'anno 2019, in n. 4 rate con scadenze fissate il giorno 16 dei prossimi mesi di maggio, luglio, settembre, novembre 2019;

5) di stabilire che l'intero importo potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata fissata al 16 maggio 2019;

6) di stabilire che, ai fini della riscossione della tassa, il versamento dovrà essere effettuato dai contribuenti utilizzando esclusivamente i modelli di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilati ed inviati da parte del Comune ai soggetti passivi, contenenti l'indicazione degli importi dovuti;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Giuseppe Manzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;



- Visto il parere favorevole del dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell'allegato verbale;

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilità della delibera, votata dai presenti con separata votazione allegata al presente atto.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)